

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del Vivaio al Parco Ducale e del Poggio Castro ricadente nel comune di Pavullo nel Frignano che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) la zona del Vivaio, del Parco Ducale e del Poggio Castro, ricadente nel comune di Pavullo nel Frignano (provincia di Modena), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

a nord: strada comunale Crocetta da strada statale 12 a poco oltre la località Crocetta;

a est: sentiero che dalla strada comunale Crocetta si dirige verso la località Camponovo, compreso il tratto di percorso che dalla fine del sentiero medesimo si unisce in linea retta con l'altro sentiero che conduce alla località di Camponovo;

a sud: strada comunale da Pavullo a Iddiano fino al centro abitato di Pavullo (via Martiri);

a ovest: via Marchiani; rio Cogorno; via Repubblica di Montefiorino; confine nord del Parco Ducale; limite esterno dell'abitato fino alla località la Campana.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giu-

gno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo del comune di Pavullo nel Frignano e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. Il Ministro: GALASSO

(5548)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in località Rocca Santa Maria sita nel comune di Serramazzoni.

IL MINISTRO

PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che:

la zona in località Rocca Santa Maria sita nel comune di Serramazzoni (Modena), riveste notevole interesse perché si caratterizza per la sua orografia estremamente accidentata da picchi e rilievi scoscesi, alcuni dei quali di conformazione calanchiva, che conferiscono al paesaggio un timbro di selvatico abbandono appena attenuato, nei versanti meno erti, dalla ricca vegetazione boschiva e dallo scorrere di piccoli rivoli di acqua e ruscelli nelle profonde incisioni argillose.

Lungo le dorsali dei sentieri, spartiacque di un paesaggio a sistema dendritico, corrono antichi sentieri e strade vicinali che collegano tra loro i casolari, la corte agricola di Cerreto ed il centro storico di Rocca Santa Maria.

Quest'area raccolta e protetta dall'irrompere dei venti, ricade nella zona fito-climatica del Castanetum caldo ed è ascrivibile ai cingoli di Schmid del *Quercus Rubescens* e del *Quercus-tilia-acer*; nella zona sono presenti altresì relitti del Quaternario di *Pinus Silvestris* L.

Le emergenze più significative sono costituite da cenosi miste e disetanee di *Quercus Rubescens*, *Ostrya Carpinifolia*, *Carpinus betulus*, *Quercus Cerris* ed altre varietà di *Quercus*, *Prunus S. pl.*, *Fraxinus Ormus* L., *Alnus S. pl.*, *Populus nigra*, *Juglans regia*, *Corylus avellana* e numerose altre specie minori di piante arboree. Il corredo floristico è poi arricchito da una innumerevole quantità di specie arbustive, di frutici e suffrutici, di specie erbacee e muscinali. Le associazioni e le alleanze floristiche sono numerose ed interessanti; questo e l'alternarsi delle aree boscate ai prati e ai pascoli, caratterizzano l'area vegetazionale.

L'area è arricchita da emergenze architettoniche di grande valore storico ed ambientale.

Di grande interesse storico-architettonico è la pieve pre-romantica conservata oggi senza manipolazioni o alterazioni, integra nello splendido gioco di luci e volumi.

Il piccolo borgo sorto a quota di poco inferiore è costruito con la tipica e suggestiva muratura in pietra e si fonde in unico quadro paesistico con la pieve e coi resti del castello. Dalla rocca è possibile abbracciare tutta la vallata sottostante e spaziare con lo sguardo a meridione verso i primi contrafforti appenninici; la zona è ricca di punti di vista accessibili al pubblico dai quali si godono gli spettacoli di quelle bellezze.

Tale zona è così delimitata:

a nord: confine del comune di Serramazzoni con il comune di Fiorano Modenese dalla strada statale 12 Giardini alla strada vicinale ad est di C. Tripoli;

a est: strada vicinale che corre a valle delle località di La Tagliata, il Cavaliere, la Tagliatina, Poggio Andreotti fino a Cà Zoppo; sentiero fino a curva di livello 425 m s.l.m.;

a sud: curva di livello 425 m s.l.m. dal sentiero citato fino a strada comunale Rocca S. Maria; corso d'acqua affluente di destra del torrente Fossa prima della località Caselletta;

a ovest: torrente Fossa dal corso d'acqua citato fino a strada vicinale che intercetta la località di Fazzano, strada vicinale da località Fazzano fino alla strada statale 12 Giardini;

Considerato che:

la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4) del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia con nota n. 561 del 24 gennaio 1985 ha riferito che: in base alla normativa vigente nel comune di Serramazzoni, tale area è suscettibile oltre che di limitate nuove edificazioni, anche se ad uso esclusivamente agricolo, di variazioni culturali e vegetazionali che determinerebbero l'alternarsi dell'assetto vegetazionale autoctono e della caratteristica orografica del sito, delle quali non si prevede un'adeguata protezione.

L'istituzione del vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1497 del 29 giugno 1939 è stato già proposto per «ragioni di carattere estetico, naturalistico, paesaggistico, igienico, sanitario e idrogeologico» dalla commissione provinciale per le bellezze naturali. Si precisa altresì che l'area proposta per il vincolo rientra in una delle dodici del sistema integrato di aree destinate a riserva naturale già proposte dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Modena e approvate con delibera della giunta provinciale del 30 aprile 1979.

Appare pertanto necessario garantire all'area in questione, le migliori condizioni di tutela.

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni

dell'aspetto esteriore del territorio di Rocca Santa Maria sito nel comune di Serramazzoni (Modena) che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente «considerato», la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio sopraccitato, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere del medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La località denominata Rocca Santa Maria, sita nel comune di Serramazzoni (Modena), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

a nord: confine del comune di Serramazzoni con il comune di Fiorano Modenese dalla strada statale 12 Giardini alla strada vicinale ad est di C. Tripoli;

a est: strada vicinale che corre a valle delle località di La Tagliata, il Cavaliere, la Tagliatina, Poggio Andreotti fino a Cà Zoppo; sentiero fino a curva di livello 425 m s.l.m.;

a sud: curva di livello 425 m s.l.m. dal sentiero citato fino a strada comunale Rocca S. Maria; corso d'acqua affluente di destra del torrente Fossa prima della località Caselletta;

a ovest: torrente Fossa dal corso d'acqua citato fino a strada vicinale che intercetta la località di Fazzano, strada vicinale da località Fazzano fino alla strada statale 12 Giardini.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della

Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo del comune interessato e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. Il Ministro: GALASSO

(5549)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente gli antichi centri abitati di Renno di Sopra e Renno di Sotto sita nel comune di Pavullo nel Frignano.

IL MINISTRO

PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che:

la zona comprendente gli antichi centri abitati di Renno di Sopra e Renno di Sotto, sita nel comune di Pavullo nel Frignano (provincia di Modena), riveste notevole interesse paesaggistico perché lo sperone da cui si elevano i borghi di Sotto e di Sopra costituisce, per la collocazione, un punto di riferimento percettivo fondamentale per i fondi vallivi circostanti, tale da rendere il territorio di alto valore ambientale e paesistico.

Lo sperone roccioso ed i suoi centri abitati sono infatti visibili a grande distanza e risultano tra i perni del paesaggio del Frignano per l'elevato valore ambientale impreziosito dal valore storico ed architettonico dei nuclei stessi.

I centri abitati si sono creati e sviluppati attorno ai due poli principali del luogo: il castello (Borgo di Renno di Sopra), centro amministrativo fiscale e giuridico del Frignano tra il IX ed il XIII secolo e la Chiesa (Renno di Sotto), centro religioso a partire dal IX secolo.

Una particolarmente felice posizione geografica permette la vista a est del pianoro di Pavullo, a sud ed ovest della vallata dello Scoltenna oltre che di una larga fascia di Appennino.

La strada statale dell'Abetone, strada di antichissimo impianto ed asse da sempre utilizzato nel collegamento tra il Frignano e la Toscana, passa tra i due centri ad una quota intermedia.

L'impostazione urbanistica di Renno di Sotto è stata fortemente condizionata dalla presenza della Pieve di origine romanica a pianta basilicale a tre navate: l'edificazione è avvenuta a raggiera intorno all'importante polo religioso, tanto da potersene considerare un « ampliamento ». La muratura è in pietra locale, a vista per lo più, con coperture in coppi.

Nel borgo di Sopra l'agglomerarsi delle abitazioni in serie di schiere disposte tutte intorno ad una strada, le murature in pietrame a vista e le coperture in coppi, fanno assumere al centro particolari caratteristiche ambientali e le sembianze di una rocca fortificata, quale effettivamente era la funzione dell'abitato fino al XIII secolo.

Tale zona, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitata:

a nord: strada vicinale di Cà Udinozzo delimitata dalla curva di livello di 625 m e dalla strada statale n. 12 dell'Abetone;

a est: fosso che parte dalla strada statale 12 in prossimità dell'incrocio con la strada provinciale di Sestola fino alla confluenza con il rio del Tufo;

a sud: rio del Tufo; strada comunale di congiunzione con la strada provinciale di Sestola; strada provinciale di Sestola;

a ovest: strada provinciale di Sestola; dal tornante della Borgheggiara proseguimento lungo la curva di livello di 625 m fino alla strada vicinale di Cà Udinozzo.

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia con nota n. 561 del 24 gennaio 1985 ha riferito che per mantenere intatta l'integrità ambientale di tale zona ed inalterate le caratteristiche edilizie e paesistiche dei borghi ritiene indispensabile tutelare, con una opportuna pianificazione oltre ai centri abitati veri e propri, aree non edificate contermini, la cui vegetazione fonde in un unico contesto paesistico le morfologie naturali ed artificiali: e questo contesto riveste un particolare significato per il rapporto che si instaura con i territori circostanti.

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio di Renno di Sopra e Renno di Sotto ricadente nel comune di Pavullo nel Frignano che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da det-